

Acquisti e vendite in valuta

Analisi delle procedure e dei vincoli di rilevazione

di Piero Mella

Il trattamento contabile dei valori che sorgono nelle operazioni di acquisto e di vendita con regolamento in valuta non si presenta semplice in quanto numerose sono le alternative possibili, e tutte sono ugualmente logiche ed accettabili. In questo studio, per una più organica analisi, il problema fondamentale di come rilevare i valori in valuta è scomposto in sette distinti problemi che, per quanto correlati, risultano trattabili singolarmente; per ciascuno sono presentate e discusse le alternative di soluzione onde offrire all'operatore contabile le basi per una scelta razionale della soluzione più efficiente.

Sono, infine, analizzati le norme civilistiche e fiscali ed i principi contabili dell'IASC per fare emergere i vincoli alla procedura di rilevazione contabile.

1. La rilevazione dei valori in valuta: il problema generale

Quando un'impresa pone in essere operazioni con l'estero (acquisti, vendite, finanziamenti, partecipazione al capitale, e così via) per le quali è previsto il regolamento in valuta, si pone il problema di come rilevare in contabilità generale ed esporre in bilancio i valori sorti in tali operazioni.

Il problema nasce in quanto nella contabilità generale i componenti economici e numerari (costi, ricavi, debiti, crediti e così via) sono normalmente annotati in un'unica *moneta di conto*, mentre nell'attuazione delle operazioni con l'estero possono sorgere valori espressi in diverse *monete numerarie* (1).

È necessario, di conseguenza, stabilire la procedura per *tradurre* — o *convertire* — nella moneta di conto i valori sorti in valuta (vale a dire,

espressi nelle monete numerarie estere) onde poterne attuare l'annotazione sistematica in contabilità generale.

Un problema del tutto analogo si presenta quando un'impresa italiana ha istituito filiali, o stabili organizzazioni, in Paesi esteri; si tratta, anche in questo caso, di scegliere la procedura per rilevare i valori in valuta sorti nelle operazioni tra Casa Madre italiana e filiale estera, atteso che quest'ultima sia dotata di un autonomo sistema contabile decentrato — distinto, quindi, da quello della Casa Madre — tenuto nella moneta del Paese in cui è ubicata la filiale (2).

2. La scomposizione del problema principale in problemi parziali

Per analizzare compiutamente il problema principale delineato al paragrafo precedente — come rilevare i valori in valuta — può essere opportuno considerarne separatamente alcuni aspetti di rilievo; ciò significa scomporre il problema generale in problemi parziali, ciascuno dei quali può essere trattato in modo autonomo, ricercandone separatamente la soluzione:

PROBLEMA 1: occorre, innanzitutto, stabilire se i valori in valuta, che sorgono durante il periodo amministrativo, debbano essere rilevati in contabilità generale e in quali date;

PROBLEMA 2: nell'ipotesi in cui i valori in valuta debbano essere rilevati in un sistema di contabilità monomonetaria, è necessario decidere a quale *cambio* effettuarne la traduzione in moneta di conto;

PROBLEMA 3: occorre, successivamente, scegliere la procedura di rilevazione contabile dei valori delle operazioni con l'estero;

PROBLEMA 4: si deve, infine, concretamente scegliere il criterio per esporre in bilancio i valori

(1) Per *moneta di conto* si intende la moneta impiegata per le annotazioni in contabilità generale; con il termine *moneta numeraria* si designa, invece, la valuta nella quale si effettuano le negoziazioni e nella quale, quindi, si misurano i valori economici di costo e di ricavo. Supponiamo che un'impresa italiana, oltre che attuare normali operazioni in Italia, acquisti dall'estero con regolamento in Dollari USA, in Sterline e in Franchi francesi e venda all'estero con regolamento in Dollari USA, in Marchi e in Franchi svizzeri; la contabilità sarà allora caratterizzata da un'unica moneta di conto (la Lira italiana) e da sei monete numerarie (Lira italiana, Dollaro USA, Sterlina, Franco francese, Marco e Franco svizzero).

(2) Quando una Casa Madre italiana istituisce una filiale estera si pongono tre altri problemi ben più rilevanti, comuni a tutte le «aziende divise»: 1) come fissare i prezzi di scambio interni, tra Casa Madre e filiali; 2) come ripartire i costi comuni alle divisioni; 3) come convertire i bilanci delle filiali redatti in valuta e come aggregarli a quello della Casa Madre per formare il bilancio dell'intera impresa (problema del consolidamento dei bilanci delle filiali). Tali problemi non sono trattati nel testo. I primi due sono trattati in questo stesso numero nell'articolo «Bilanci divisionali» (pag. 47-52).

in valuta, interpretando convenientemente le differenze di cambio realizzate;

PROBLEMA 5: se a fine anno sono ancora accessi debiti e crediti in valuta, già accolti in contabilità generale al cambio storico, è necessario stabilire se tali valori debbano essere convertiti al cambio di fine periodo o esposti in bilancio al cambio storico;

PROBLEMA 6: optando per la conversione al cambio di fine periodo, si pone il problema di stabilire la procedura per quantificare significativamente le differenze nominali presunte di cambio al 31/12;

PROBLEMA 7: è necessario, da ultimo, scegliere il metodo per esporre in bilancio le differenze presunte di cambio di cui al problema precedente.

3. PROBLEMA 1: la rilevazione dei valori in valuta

Per affrontare il primo dei problemi indicati al paragrafo precedente — se rilevare i valori in valuta — è opportuno fare riferimento a un semplice esempio.

Si suppongano le seguenti operazioni di prima nota:

15/3 Emessa fattura per \$ 1000 al cliente Brown di New York. Le merci sono state spedite per via aerea nello stesso giorno. La vendita è con clausola documenti c/accettazione. La fattura è accompagnata da tratta in \$ scadente il 18/4.

22/3 La banca comunica che il cliente Brown, in data 21/3, ha accettato la tratta.

25/4 La banca comunica che il 18/4 il cliente Brown ha pagato la tratta e mette a disposizione la valuta su un conto infruttifero.

26/4 Ordine alla banca di vendere la divisa con accredito sul c/c.

I cambi lira/dollaro (Milano - New York) sono i seguenti:

- in data 15/3: 2000
- in data 21/3: 2060
- in data 18/4: 2050
- in data 26/4: 2080.

Sulla base dei dati precedenti proponiamoci di dare risposta ai seguenti interrogativi: si devono rilevare i valori in valuta? A quali date devono essere effettuate le annotazioni?

Sono possibili tre soluzioni.

PRIMA SOLUZIONE: non attuare alcuna rilevazione fino al 26/4, data alla quale è noto l'effettivo ammontare di lire italiane definitivamente incassate a seguito della vendita della divisa; a tale data si comporrebbero, semplicemente, gli articoli:

[1]	26/4		
CLIENTI	a	VENDITE	2.080.000
ESTERO		ESTERO	
Ns, fatt. n. ... datata 15/3 a Brown per 1000 \$; cessione della divisa in data odierna al cambio effettivo di 2080			

[2]	26/4		
BANCHE	a	CLIENTI	2.080.000
		ESTERO	
Per vendita valuta ottenuta da operazione precedente; accredito sul c/c n...			

Con questa annotazione il ricavo è misurato in 2.080.000 lire italiane, somma effettivamente incassata. Questa soluzione ha il pregio della semplicità ma presenta due inconvenienti: contraddice, innanzitutto, il principio contabile generale della *competenza temporale* secondo il quale il ricavo deve essere quantificato nella data della cessione dei beni venduti — «epoca» alla quale sorge il credito nei confronti del cliente — non in quella del regolamento del credito; il delineato principio impone, cioè, di rilevare separatamente i valori al momento della vendita (15/3) da quelli connessi all'incasso definitivo (26/4) (3). In *secondo luogo*, la contabilità non serberebbe memoria né del credito in valuta sorto anteriormente al 26/4 né delle fasi del suo regolamento. Sia a fini di corretta rilevazione, sia per un efficace controllo contabile, questa prima soluzione, per quanto semplice, non appare accettabile.

SECONDA SOLUZIONE: attuare la rilevazione del ricavo e del credito già in data 15/3 ma in *dollari*, anziché in lire: le successive fasi del regolamento del credito sarebbero rilevate ugualmente in dollari; solo in data 26/4, noto l'ammontare del ricavo di vendita della divisa, si potrebbe procedere alla conversione in lire dei valori in dollari. Questa soluzione è alquanto complessa perché implica la creazione di un sistema di *contabilità plurimonetaria*, di un sistema, cioè, nel quale le annotazioni si attuano in diverse monete *di conto*; si accendono tante serie di conti (in lire, in dollari, in sterline, ecc.), quante le monete numerarie; per potere attuare la conversione di una moneta nell'altra nel rispetto del metodo della partita doppia occorre, però, accendere anche opportuni *conti di collegamento* tra le diverse serie; a fine esercizio i conti di collegamento devono trovare appropriata compensazione e conversione nella moneta di conto prescelta per la formazione del bilancio.

Pure da questi pochi cenni, risulta evidente che la creazione di sistemi di contabilità plurimonetaria è vantaggiosa quando le imprese attuano frequentissime negoziazioni in valuta e quando compiono operazioni permutative o compensative tra divise utilizzando, per esempio, le divise in una moneta per regolare debiti in altra moneta. In queste circostanze, un sistema di contabilità monomone-

(3) Il credito sorge quando si è perfezionata la vendita, cioè quando si manifesta il passaggio di proprietà; tecnicamente, il ricavo dovrebbe essere datato 21/3, data dell'accettazione e della consegna dei documenti; normalmente, però, quando la vendita è supportata da un contratto formale, è consuetudine ritenere formato il credito, e il correlato ricavo, alla data della consegna o della spedizione. Si vedano il Principio Contabile n. 6 del CNDC, Giuffrè, Milano, par. A.III.b.1. e l'art. 53 del D.P.R. 29/9/73, n. 597.

taria implicherebbe continue conversioni da una moneta in altre, con adozione di cambi quasi sempre nominali e con la creazione di differenze di cambio parimenti nominali, di scarso significato economico. Tranne che per particolari esigenze è preferibile rinunciare alla rilevazione dei valori direttamente in moneta estera e ricorrere, perciò, alla terza soluzione (4).

TERZA SOLUZIONE: creare un sistema di *contabilità monomonetaria* nel quale i valori in moneta estera siano annotati cronologicamente secondo competenza temporale dopo essere stati convertiti nella moneta di conto sulla base di un opportuno cambio.

Tra quelle esaminate, la terza soluzione sembra essere preferibile in quanto le imprese normalmente attivano sistemi di contabilità monomonetaria. Occorre, quindi, passare all'esame del secondo problema: a quali tassi di cambio effettuare le traduzioni in moneta di conto dei valori in diverse monete numerarie.

4. PROBLEMA 2: il cambio di conversione

In un sistema di contabilità monomonetaria i valori in valuta possono essere annotati solo previa loro traduzione (o conversione) in moneta di conto, applicando all'importo in moneta estera un pre-scelto *tasso di cambio*.

Si misura, così, un valore in moneta di conto che può essere:

a) *nominale*, se ad esso non si accompagna alcun effettivo movimento di moneta nazionale ma deriva unicamente dalla traduzione di valori in moneta;

b) *effettivo*, se ad esso si correla una concreta variazione monetaria in moneta nazionale.

Così, se nell'esempio del paragrafo precedente si decidesse di convertire in lire il credito di 1000 \$, ed il corrispondente ricavo, in data 15/3, al cambio di 2000, sorgerebbero due valori *nominali* in lire: il credito estero di 1000 \$ convertito in moneta di conto per lire 2.080.000 e il ricavo di vendita all'estero, parimenti espresso in moneta nazionale.

Se in data 26/4 si vende all'UIC una disponibilità di 1000 \$ al cambio negoziato di 2080, ai 1000 \$ si attribuisce un valore *effettivo* di 2.080.000 lire in quanto ad esso corrisponde un'effettiva entrata monetaria di pari importo.

Per annotare concretamente in un sistema di contabilità monomonetaria sia i valori connessi agli acquisti ed alle vendite con l'estero sia quelli del regolamento dei relativi debiti e crediti in valuta

occorre, però, stabilire una procedura per *scegliere i cambi* ai quali attuare le conversioni dei valori monetari in valuta diversamente tempificati.

Così, nell'esempio del par. 3, se si decidesse di rilevare il credito commerciale di 1000 \$ sorto il 15/3 nei confronti del cliente Brown e, successivamente, di annotare la trasformazione di tale credito commerciale in credito cambiario, avvenuta il 21/3 a seguito dell'accettazione della tratta da parte del cliente USA, sarebbe necessario stabilire a quale tasso convertire il credito cambiario atteso che quello nei confronti del cliente Brown ha subito una modificazione sostanziale di natura. Quando, successivamente, in data 18/4, il cliente paga l'effetto e l'impresa riceve valuta per 1000 \$, accreditata su un conto in \$, è necessario stabilire ancora a quale cambio convertire in lire tale disponibilità di moneta estera; solo il 26/4, quando, finalmente, si cede all'UIC la valuta disponibile, si può applicare il cambio effettivo.

La scelta dei cambi di conversione intermedi, prima della conoscenza del cambio effettivo si rivela, quindi, di estrema importanza poiché quando valori monetari esprimenti la stessa quantità di valuta estera devono essere sottoposti a diverse conversioni, in date successive, e si impiegano cambi diversi in ogni conversione, si creano necessariamente *differenze di traduzione* (o di *conversione*).

Tali differenze sono:

1) *nominali* se derivano dal confronto tra valori *nominali* in lire, cioè se si quantificano anteriormente all'effettiva negoziazione delle divise con le quali si regola definitivamente il credito o il debito estero;

2) *effettive* se emergono, in sede di effettiva estinzione delle partite debitorie e creditizie, dal confronto tra valori nominali ed effettivi;

3) *realizzate*; la somma algebrica di tutte le differenze di cambio nominali od effettive quantificate per una operazione di acquisto o di vendita all'estero configura una *differenza di cambio realizzata*, denominata anche *utile o perdita di cambio* (5).

Così, se in data 15/3 sorge un credito di 1000 \$, tradotto in 2.000.000 di lire al cambio di 2.000 e se in data 21/3 tale credito è tradotto nuovamente in 2.060.000 lire al cambio di 2.060, si quantifica

(5) Nel testo impiegheremo normalmente i termini *differenza di cambio realizzata* o *utile (perdita) su cambi* come sinonimi anche se, a rigore, gli utili o le perdite su cambi derivano dal confronto tra due valori effettivi quantificati nelle negoziazioni di divise estere, non da semplici traduzioni. Così se in data 15/10 si acquista una divisa di 1 \$ al cambio di 1950 e la si rivende in data 18/10, al cambio di 1980, si quantifica un effettivo *utile su cambi* di 30; se, invece, in data 15/10 sorge un credito di 1 \$, lo si traduce al cambio di 1950, e lo si incassa il 18/10 al cambio di 1980, si quantifica una *differenza di cambio realizzata* di 30, non un utile su cambi in senso tecnico.

(4) Per un'analisi approfondita dei sistemi di contabilità plurimonetaria, si veda P. MELLA, *La contabilità delle aziende divise*, IPSOA, Milano, 1982 e la bibliografia ivi riportata.

una differenza nominale di cambio di 60.000 lire. Se in data 26/4 il credito precedentemente espresso in 2.060.000 lire è incassato al cambio di 2.080, ha misura un'ulteriore differenza di cambio, *effettiva*, di 20.000.

Continuando l'esempio delle righe precedenti, dalla somma tra la differenza di cambio nominale di 60.000 e quella effettiva di 20.000 si misura la *differenza di cambio* complessivamente *realizzata*, di 80.000, corrispondente al divario tra il valore effettivo, 2.080.000, ed il primo tra tutti i valori nominali ottenuti dalle traduzioni del valore in valuta: 2.000.000.

Secondo quale criterio, dunque, scegliere i cambi di conversione?

Tre sono le possibilità:

- a) *cambio nominale*, o convenzionale;
- b) *cambio storico*, cioè il cambio già in precedenza adottato per una operazione correlata o contrapposta;
- c) *cambio cronologico*, riferito, cioè, all'epoca di ciascuna operazione.

Il *cambio nominale* è generalmente un cambio mantenuto fisso per tutte le conversioni attuate nell'arco di un dato periodo, proprio per evitare il formarsi di differenze di cambio. Il cambio nominale è utilizzabile convenientemente nell'ipotesi di frequenti conversioni da una divisa ad un'altra, senza effettiva conversione in lire italiane, ed in presenza di cambi fluttuanti irregolarmente.

Il *cambio storico* può essere impiegato quando occorre rilevare una successione di operazioni collegate per il regolamento di crediti e debiti sorti in valuta estera, proprio per evitare di creare successive *differenze di cambio* puramente nominali, di scarso significato economico. Per potere utilizzare il cambio storico è necessario, però, che il sistema di rilevazione adottato serbi «memoria» dei cambi utilizzati in ciascuna operazione.

L'impiego del *cambio cronologico* presenta il vantaggio dell'immediatezza ma può comportare la formazione di differenze di traduzione alle quali non è sempre agevole attribuire significato economico.

Quale procedura di cambio risulta preferibile?

Da un punto di vista teorico le procedure del *cambio storico* e del *cambio cronologico* sono ugualmente accettabili in quanto derivano da visioni alternative circa la natura e la funzione dei crediti e dei debiti in moneta estera.

Per la procedura del *cambio storico* i crediti ed i debiti in valuta, convertiti e rilevati al cambio del giorno in cui sorgono, devono considerarsi debiti e crediti *effettivi*; ogni loro traduzione anteriore alla definitiva estinzione comporterebbe una modifica solo nominale del valore effettivo sì che le differenze di traduzione non sarebbero economicamente significative.

Le uniche differenze di cambio sono quelle sor-

te rispetto al valore effettivo, storico, e sono, perciò, quelle emergenti dal definitivo regolamento.

Le differenze di cambio effettive avrebbero, allora, il significato di maggiori o minori regolamenti a scadenza rispetto ai valori effettivi dei crediti e dei debiti esteri accolti in contabilità ai cambi storici; sarebbero *utili o perdite per regolamento differito* rispetto alla data della vendita o dell'acquisto. Sono cioè *nuovi valori economici diversi dai costi e dai ricavi originariamente tradotti in moneta conto*.

Così, nell'esempio del par. 3), se si decide di convertire il credito in valuta sorto in data 15/3 al cambio di 2.000, il credito estero, espresso in lire, è pari a 2.000.000. Ogni successiva modificazione del «titolo» del credito (da commerciale a cambiario in data 21/3, da cambiario a bancario in data 18/4) non modifica tale valore originariamente attribuito al credito stesso. Solo in data 26/4, con la cessione della divisa al cambio di 2.080, si quantifica una differenza positiva di cambio — un *utile su cambi* — di 80.000.

Per la procedura del *cambio cronologico*, al contrario, i crediti ed i debiti in valuta, convertiti in lire all'epoca in cui sorgono, sono valori puramente nominali, la cui funzione è semplicemente quella di indicare, in via presuntiva, la quantità di lire che si potrebbe incassare (crediti) o che si dovrebbe pagare (debiti) se il regolamento fosse attuato a quella data; la traduzione è necessaria per misurare, secondo competenza temporale, i correlati valori di ricavo e di costo; ogni successiva variazione di qualità di quei crediti o di quei debiti per il mutare del «titolo» che li rappresenta dovrebbe, allora, richiedere una nuova traduzione ai nuovi cambi, onde adeguarne il valore presunto, storico, al mutato livello del cambio e riesprimere una nuova misura presunta di credito e di debito.

Le differenze di traduzione avrebbero, allora, il significato di rettifiche progressive di valori nominali in precedenza espressi a cambi non effettivi. Sono cioè *modificazioni di precedenti valori approssimati*.

Quando in data 21/3 il cliente Brown accetta la tratta, il credito commerciale si trasforma in credito cambiario; quest'ultimo è valutato al cambio di 2060 come se fosse un «bene» diverso dal precedente credito; si genera allora una differenza di cambio di 60.000 avente la funzione di rettificare il credito commerciale ormai estinto; in data 18/4 la cambiale è pagata e l'impresa entra in possesso di disponibilità di moneta estera; tale nuovo «bene» è valutato al cambio del 18/4, cioè a 2050; si genera una differenza negativa di cambio atta a rettificare il credito cambiario ormai estinto.

Quale procedura adottare?

La risposta non può che essere relativa e pragmatica.

Per operazioni che richiedono un limitato numero di traduzioni successive degli stessi valori (p.

es. sorgere di un credito e successivo incasso) la procedura del cambio storico appare immediatamente applicabile.

Quando si allunga la catena delle traduzioni prima della definitiva conversione al cambio effettivo (p. es.: sorge un credito in \$ vs/cliente; si trasforma in un credito cambiario in \$, che si trasforma in un credito vs/banche in \$ prima di trasformarsi in lire per effettiva conversione) può essere più efficiente la procedura del cambio cronologico in quanto il mutare della *qualità* del credito o del debito può giustificare una sua nuova valutazione in lire.

Sarà, in ogni caso, l'operatore contabile, per ciascuna situazione, a decidere la procedura ritenuta preferibile; la scelta del cambio cronologico appare più efficiente a fini di controllo amministrativo ma occorre sempre valutare la significatività delle differenze di traduzione che vengono a determinarsi.

5. PROBLEMA 3: la procedura di rilevazione contabile

Dopo aver deciso a quali cambi convertire i valori movimentati in epoche successive, il contabile dovrà, successivamente, scegliere la procedura per rilevare contabilmente quei valori.

Sono possibili le seguenti:

- procedura analitica con cambio cronologico,
- procedura analitica con cambio storico,
- procedure sintetiche con cambio cronologico o storico.

La *procedura analitica con cambio cronologico* implica annotazioni *distinte* per ogni successiva fase delle operazioni e, per ciascuna annotazione analitica, la traduzione dei debiti e dei crediti in valuta al cambio quotato all'epoca dell'operazione.

Con i dati dell'esempio del par. 3) si comporrebbero annotazioni a Giornale analoghe alle seguenti:

a) alla data della spedizione: 15/3

[3]	15/3			
CLIENTI USA	a	VENDITE ESTERO		2.000.000
Ns. fatt. n. ... a Brown per 1000 \$; regolamento d/a al 18/4; cambio 2000				

b) alla data dell'accettazione: 21/3

[4]	22/3			
CAMBIALI ESTERO	a	diversi		2.060.000
Accettazione tratta su fatt. n. ... a Brown.				
Valuta 21/3; cambio 2060				
	a	CLIENTI USA	2.000.000	
	a	DIFF. POS. DI CAMBIO	60.000	

c) alla data del pagamento: 18/4

[5]	25/4			
diversi	a	CAMBIALI ESTERO		2.060.000
Pagamento della tratta di cui all'operazione del 22/3 da Brown; accredito in \$; cambio 2050				
	a	BANCA NS C/USA	2.050.000	
		DIFF. NEG. DI CAMBIO	10.000	

d) alla data della cessione della valuta: 26/4

[6]	26/4			
BANCA C/C	a	diversi		2.080.000
Ceduta valuta: \$ 1000; cambio 2080				
	a	BANCA N.S. C/\$ USA	2.050.000	
	a	DIFF. POS. DI CAMBIO	30.000	

Osserviamo che nelle precedenti scritture abbiamo preferito impiegare i conti DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO e DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO anziché i conti (del tutto leciti) UTILI e PERDITE DI CAMBIO (SU CAMBI), in quanto le prime due differenze di cambio (del 22/3 e del 25/4) sono nominali; nell'intera operazione si è realizzato un *utile su cambi* di lire 80.000, ma tale valore non appare autonomamente rilevato; risulta, infatti, scomposto in differenze di cambio di diversa dimensione e segno.

Per fare emergere l'utile di cambio di 80.000 si sarebbe potuto impiegare un unico conto DIFFERENZE DI CAMBIO (o UTILI E PERDITE SU CAMBI), funzionante a due sezioni; il suo saldo, differenza tra gli accreditamenti, di 90.000, e gli addebitamenti, di 10.000, avrebbe quantificato proprio l'utile su cambi.

Si potrebbe, in teoria, anche comporre l'articolo di sintesi:

[7]	26/4			
DIFF. POS. DI CAMBIO	a	diversi		90.000
Per determinazione dell'utile su cambi				
	a	DIFF. NEG. DI CAMBIO	10.000	
	a	UTILE SU CAMBI	80.000	

Nella pratica, tuttavia, tali sintesi difficilmente possono essere attuate perché risulta problematico individuare le differenze di cambio afferenti alle varie fasi di ciascuna operazione di vendita o di acquisto estero.

La *procedura analitica con cambio storico*, differisce dalla precedente unicamente per il fatto di adottare, nelle diverse annotazioni, il cambio storico originariamente impiegato nella prima conversione del 15/3; non sono, perciò, determinate differenze di cambio se non in data 26/4.

Le scritture a Giornale si sviluppano come segue:

a) alla data della spedizione: 15/3

[8]	15/3			
CLIENTI	a	VENDITE		2.000.000
USA		ESTERO		
(omessa la descrizione) - cambio 2000				

b) alla data dell'accettazione: 21/3

[9]	22/3			
CAMBIALI	a	CLIENTI USA		2.000.000
ESTERO				
(omessa la descrizione) - cambio 2000				

c) alla data del pagamento: 18/4

[10]	25/4			
BANCA NS.	a	CAMBIALI		2.000.000
C/\$ USA		ESTERO		
(omessa la descrizione) - cambio 2000				

d) alla data della cessione della valuta: 26/4

[11]	26/4			
BANCA C/C	a	diversi		2.080.000
(omessa la descrizione) - cambio 2080				
	a	BANCA NS.		
		C/\$ USA	2.000.000	
	a	UTILE		
		SU CAMBI	80.000	

L'utile su cambio, annotato con la scrittura [11] è, naturalmente, realizzato.

Le *procedure sintetiche* differiscono dalle precedenti in quanto omettono di annotare una o più operazioni intermedie tra il 15/3, data della vendita, e il 26/4, data della cessione della divisa.

Si potrebbe, ad esempio, evitare di porre in evidenza il credito vs/CLIENTI USA, addebitando immediatamente nella [3] o nella [8] il conto CAMBIALI ESTERO.

Sarebbe possibile, invece, al contrario, evitare di rilevare il conto CAMBIALI ESTERO, omettendo la [4], o la [9], ed accreditando nella [5], o nella [10], direttamente il conto CLIENTI USA.

L'articolazione delle scritture con procedura sintetica potrebbe essere ancor più limitata, omettendo le annotazioni [4] e [5], o [9] e [10], ed accreditando direttamente nella [6], o nella [11], il conto CLIENTI USA.

Le procedure sintetiche sono del tutto lecite, specialmente quando le operazioni con l'estero sono limitate nel numero e della specie.

Le procedure analitiche appaiono, però, appropriate quando la contabilità generale sia utilizzata, oltre che quale strumento di rendiconto, anche quale procedura per realizzare un controllo amministrativo.

Fig. 1 - Natura e segno delle differenze di cambio

	REGOLAMENTO in data successiva, al cambio	
	MINORE: 1950	MAGGIORE: 2030
CREDITO ESTERO convertito al cambio di 2000 alla data del ricavo.	si quantifica una PERDITA SU CAMBI di 50.	si quantifica un UTILE SU CAMBI di 30.
DEBITO ESTERO convertito al cambio di 2000 alla data del costo.	si quantifica un UTILE SU CAMBI di 50.	si quantifica una PERDITA SU CAMBI di 30.

6. PROBLEMA 4: il segno e l'interpretazione delle differenze di cambio realizzate

Con la creazione di un sistema di contabilità monomonetaria, qualunque sia la procedura di rilevazione seguita, si disgiunge il momento della negoziazione — acquisto o vendita — da quello del regolamento del debito o del credito commerciale.

Nel momento della negoziazione si rilevano il costo o il ricavo misurati dal debito o credito in valuta, convertiti nominalmente in lire al prescelto cambio. Nel giorno del regolamento si rilevano il pagamento o l'incasso effettivo e le eventuali differenze di cambio *realizzate* che possono essere positive o negative secondo le alternative riepilogate in fig. 1.

Gli utili e le perdite su cambi sono valori *effettivi* anche se tra la data del sorgere del credito o del debito e quella della definitiva estinzione possono essere attuate altre traduzioni a cambi non effettivi, come nell'esempio del paragrafo precedente.

Occorre ora cercare di chiarire quale *significato* possa essere attribuito agli *utili* od alle *perdite di cambio realizzate*.

Due sono le possibilità.

1) considerare gli utili e le perdite di cambio quali autonomi componenti di reddito della *gestione monetaria* che sorgono in fase di regolamento del debito o del credito in valuta; in quanto tali, sono valori economici autonomi e devono essere accolti nel conto Profitti e Perdite tra i componenti straordinari di reddito senza rettificare in alcun modo il costo od il ricavo principale della negoziazione con l'estero; nell'esempio presentato al par. 3), l'utile su cambi di 80.000 sarebbe, allora, così riclassificato:

PROFITTI E PERDITE

<i>Componenti ordinari di reddito</i>
RICAVO ESTERO 2.000.000
.....
<i>Componenti straordinari di reddito</i>
UTILE SU CAMBI 80.000

2) considerare gli utili e le perdite su cambi quali elementi rettificatori del componente di reddito principale; in effetti — si potrebbe argomentare — il *ricavo estero* era stato quantificato al 15/3 in 2.000.000 perché si era utilizzato il cambio prov-

visorio di quella data; se si fosse atteso il 26/4, giorno della definitiva cessione della divisa, e la conversione fosse stata effettuata al cambio effettivo di 2.080, il ricavo sarebbe stato contabilizzato direttamente nella misura di 2.080.000; il ricavo estero iscritto in contabilità il 15/3 deve, perciò, considerarsi valore puramente nominale, di prima approssimazione, e deve essere rettificato tramite, appunto, le differenze di cambio; il conto Profitti e Perdite si strutturerebbe come segue:

PROFITTI E PERDITE	
	RICAVO ESTERO
	• Valore del 15/3 2.000.000
	• Rettifica del 26/4 80.000
	totale 2.080.000

La pratica, normalmente, predilige la prima soluzione, considerando le differenze di cambio realizzate quali autonome voci di reddito non quali valori di rettifica di altri componenti di reddito (si veda il par. 12).

In ogni caso, per la corretta lettura del bilancio gli utili e le perdite su cambi dovrebbero essere iscritte quali poste separate. Non favorirebbe certo la chiarezza la preliminare compensazione tra utili e perdite su cambi e l'annotazione del solo valore residuo.

7. PROBLEMA 5: la valutazione a fine periodo dei debiti e dei crediti in valuta

È evidente che se i debiti ed i crediti in valuta sorgono e si estinguono nel corso del periodo amministrativo, qualunque sia la procedura di rilevazione adottata, risultano automaticamente accolte in contabilità generale tutte le *differenze di cambio realizzate* e, a fine periodo, nessuna valutazione è necessaria essendo estinti tutti i crediti e tutti i debiti in moneta estera.

Quando, però, a fine anno, in contabilità risultano ancora accessi debiti e crediti esteri, già convertiti e contabilizzati al cambio storico (del giorno in cui sono sorti o di una successiva traduzione), si pone il problema di decidere come riportare in bilancio quelle partite a debito o a credito.

Per potere analizzare più agevolmente questo problema, supponiamo che a fine periodo la situazione dei crediti e dei debiti in valuta sia quella rappresentata in fig. 2.

Per esporre in Stato Patrimoniale tali valori due sono le alternative:

1) riportare in bilancio i debiti ed i crediti esteri espressi al cambio storico; lo Stato Patrimoniale si presenterebbe, allora, come segue:

STATO PATRIMONIALE			
...		...	
CREDITI ESTERI	54.000	DEBITI ESTERI	25.800
(col. [4] fig. 2[a])		(col. [4] fig. 2[b])	

2) riadeguare i valori al cambio di fine anno, quantificando differenze di cambio non realizzate; lo Stato Patrimoniale si presenterebbe come segue (non sono ancora riportate le differenze di cambio):

STATO PATRIMONIALE			
...		...	
CREDITI ESTERI	54.300	DEBITI ESTERI	26.700
(col. [6] fig. 2[a])		(col. [6] fig. 2[b])	

La prima soluzione trae validità dall'interpretazione dei crediti e dei debiti in valuta quali beni autonomi, quali divise — attive e passive — e, in quanto tali — al pari di ogni altro bene — non passibili di rivalutazione che al momento del regolamento.

La seconda, invece, si regge sull'interpretazione del debito o del credito estero quali valori no-

Fig. 2 - Debiti e crediti in valuta. Un esempio

[a] CREDITI IN VALUTA

Valuta	Importo	Cambio Storico	Valore Storico	Cambio 31/12	Valore 31/12	Differenze di traduzione	Segno delle differenze
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
\$	10	2.000	20.000	1.980	19.800	- 200	Neg.
Lg	10	3.400	34.000	3.450	34.500	+ 500	Pos.
	tot.		54.000		54.300	+ 300	Pos.

[b] DEBITI IN VALUTA

Valuta	Importo	Cambio Storico	Valore Storico	Cambio 31/12	Valore 31/12	Differenze di traduzione	Segno delle differenze
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
\$	10	1.920	19.200	1.980	19.800	+ 600	Neg.
Fr. Fr.	30	220	6.600	230	6.900	+ 300	Neg.
	tot.		25.800		26.700	+ 900	Neg.

minali, puri intermediari negli scambi, da iscrivere in bilancio al valore degli effettivi impegni a ricevere (crediti) o a pagare (debito) una data quantità di lire valutati alla data di chiusura dell'esercizio; per quantificare il valore in lire al 31/12 dei debiti e dei crediti esteri si rende, di conseguenza, necessaria la loro conversione al cambio di chiusura.

La seconda alternativa appare preferibile qualora si segua normalmente la procedura di conversione fondata sul cambio *cronologico*; la prima è consequenziale alla procedura del cambio *storico*.

La soluzione di questo aspetto del problema non dovrebbe, dunque, prescindere dalla scelta della procedura di cambio per valorizzare le variazioni dei crediti e dei debiti in valuta (par. 5).

Osserviamo che il riadeguamento al 31/12 dei debiti e dei crediti in valuta previsto dalla soluzione n. 2) può essere attuato sia direttamente, variando, cioè, l'importo delle partite debitorie e creditorie, sia indirettamente, con l'utilizzo di appositi FONDI RIADEGUAMENTO VALORI (o altri equivalenti).

Con il riadeguamento indiretto lo Stato Patrimoniale si presenterebbe come segue:

STATO PATRIMONIALE			
CREDITI ESTERI	54.000	DEBITI ESTERI	25.800
F.DO RIADEGUAMENTO CREDITI ESTERI	300	F.DO RIADEGUAMENTO DEBITI ESTERI	1.100

(per realizzare contabilmente questa procedura sarebbe sufficiente, nelle annotazioni a Giornale presentate al successivo par. 8, addebitare ed accreditare, anziché i conti accesi ai debiti ed ai crediti, i conti FONDO RIADEGUAMENTO DEBITI e CREDITI).

Per favorire la chiarezza nella lettura del bilancio si ritiene normalmente preferibile il riadeguamento diretto delle partite in valuta; si evita, così, di confondere tra i FONDI RIADEGUAMENTO ed i FONDI OSCILLAZIONE CAMBI, dei quali si dirà al par. 9.

8. PROBLEMA 6: procedure di calcolo delle differenze di cambio al 31/12

Supponiamo che si sia deciso di optare per la ritraduzione dei debiti e dei crediti in valuta al cambio di fine periodo.

Occorre, però, ora, scegliere una procedura per la determinazione delle *differenze di cambio*.

Si presentano quattro possibilità:

1) *determinazione analitica per singolo credito e debito (line by line basis)*; con riferimento ai dati di fig. 2 (col [7]), si formano quattro distinte differenze di cambio:

Segno delle differenze	su	di importo
POSITIVA	CREDITI IN Lg.	+ 500
NEGATIVA	CREDITI IN \$	- 200
NEGATIVA	DEBITI IN \$	- 600
NEGATIVA	DEBITI IN Fr. Fr.	- 300

Per la rilevazione a Giornale si comporrebbero le scritture:

[12]	31/12			
DIFF. NEG. CAMBIO (PRESUNTE)	a	diversi		1.100
come da prospetto...				
	a	CREDITI... (in \$)	200	
	a	DEBITI... (in \$)	600	
	a	DEBITI... (in Fr. Fr.)	300	

[13]	31/12			
CREDITI... (in Lg)	a	DIFF. POS. DI CAMBIO (PRESUNTE)		500
come da prospetto...				

2) *determinazione sintetica per totali crediti e debiti (debit/credit basis)*; si quantificano due differenze di cambio — una per i soli crediti, l'altra per i soli debiti — raggruppando le differenze analiticamente determinate per ciascuna partita in valuta:

Segno delle differenze	su	di importo
POSITIVA	CREDITI	+ 300 { + 500 - 200
NEGATIVA	DEBITI	- 900 { - 600 - 300

A Giornale si comporrebbero gli articoli:

[14]	31/12			
CREDITI... (in Lg.)	a	diversi		500
come da prospetto...				
	a	CREDITI (in \$)	200	
	a	DIFF. POS. CAMBIO (PRES.) SU CREDITI	300	

[15]	31/12			
DIFF. NEG. CAMBI (PRES.) SU CREDITI	a	diversi		900
come da prospetto...				
	a	DEBITI (in \$)	600	
	a	DEBITI (in Fr. Fr.)	300	

3) *determinazione sintetica per specie di valuta (value basis)*; si formano differenze di cambio distinte per ogni specie di moneta numeraria (\$, Lg., Fr. Fr., ecc.);

Segno delle differenze	su	di importo
POSITIVA	VALORI IN Lg.	+ 500
NEGATIVA	VALORI IN \$	- 800 { - 200
NEGATIVA	VALORI IN Fr. Fr.	- 300 { - 600

Si comporrebbero le seguenti annotazioni a Giornale:

[16]	31/12		
DIFF. NEG. CAMBIO (PRESUNTE) PER \$	a diversi		800
come da prospetto...			
	a CREDITI... (in \$)	200	
	a DEBITI... (in \$)	600	

[17]	31/12		
CREDITI... (in Lg.)	a DIFF. POS. DI CAMBIO (PRESUNTE) PER Lg.		500
come da prospetto...			

[18]	31/12		
DIFF. NEG. CAMBIO (PRESUNTE) PER Fr. Fr.	a DEBITI... (in Fr. Fr.)		300
come da prospetto...			

4) *determinazione globale (portfolio basis)*; si rileva un'unica differenza di cambio compensando tra loro le singole differenze analitiche; nell'esempio si quantificherebbe una differenza negativa netta di 600, con la scrittura:

[19]	31/12		
diversi	a diversi		
come da prospetto...			
CREDITI... (in Lg.)		500	
DIFF. NEG. CAMBIO (PRES.) (globale)		600	1.100
	a CREDITI... (in \$)	200	
	a DEBITI... (in \$)	600	
	a DEB.... (in Fr. Fr.)	300	

Quale tra le procedure risulta preferibile? Anche in questo caso la scelta spetta al contabile che dovrà tenere conto degli obiettivi di rilevazione e di controllo che si prefigge di conseguire tramite il sistema di contabilità generale.

In linea teorica, per il *principio della esposizione separata dei valori di opposto segno*, che favorisce la chiarezza evitando sintesi e compensi di

partite, risulta preferibile la procedura 1) (*line by line basis*) che porta a distinguere le differenze di cambio per segno e per valore (6).

Anche la procedura 3) (*value basis*) può essere, però, significativamente impiegata in quanto consente di percepire con immediatezza l'esposizione al rischio per ogni valuta.

Evitando compensazioni tra differenze di cambio di opposto segno, la procedura analitica risulta anche preferibile in quanto consente di rispettare il *principio di prudenza* del quale discuteremo nel successivo paragrafo.

9. PROBLEMA 7: l'esposizione in bilancio delle differenze di cambio presunte al 31/12

Occorre, ora, decidere in quali termini accogliere in bilancio le differenze di cambio presunte. Per semplificare supponiamo di avere seguito la procedura analitica e di avere determinato differenze negative su cambi per complessive 1.100 e differenze positive per 500.

Tre sono le possibilità:

1) considerare le differenze di traduzione come *utili e perdite* (presunte) *su cambi* ed accoglierle nel conto Profitti e Perdite; il bilancio si presenterebbe come segue:

STATO PATRIMONIALE			
CREDITI ESTERI	54.300	DEBITI ESTERI	26.700
(valore storico 54.000)		(valore storico 25.800)	

PROFITTI E PERDITE			
PERDITE (PRES.)		UTILI (PRES.)	
SU CAMBI	1.100	SU CAMBI	500

2) considerare le differenze di traduzione come valori rettificativi dei crediti e dei debiti in valuta ed annotarle in apposito conto FONDO OSCILLAZIONE CAMBI nello stesso Stato Patrimoniale che assumerebbe, così, la seguente struttura:

STATO PATRIMONIALE			
CREDITI ESTERI	54.300	DEBITI ESTERI	26.700
F.DO OSCILL.		F.DO OSCILL.	
CAMBI	1.100	CAMBI	500

Le due soluzioni precedenti urtano contro il *principio di prudenza* secondo il quale:

a) tutte le perdite presunte, anche se non realizzate, devono iscriversi nel conto Profitti e Perdite

(6) Si veda l'articolo: *Postulati e principi contabili generali*, pubblicato sul n. 9 di questa Rivista.

b) gli utili presunti non realizzati non devono essere accolti nel conto economico (si veda il par. 11).

La prima soluzione contraddice la parte b) del principio di prudenza in quanto accoglie nel conto Profitti e Perdite anche gli *utili presunti su cambi*; la seconda contraddice la parte a) del principio in quanto non accoglie nel conto Profitti e Perdite le *perdite presunte su cambi*.

Risulta, di conseguenza, preferibile la seguente soluzione:

3) rilevare le differenze negative di traduzione nel Profitti e Perdite quali *perdite presunte su cambi*; annotare quelle positive nello Stato Patrimoniale in apposito FONDO OSCILLAZIONE CAMBI; il bilancio si presenterebbe con la struttura seguente:

STATO PATRIMONIALE			
CREDITI ESTERI	54.300	DEBITI ESTERI	26.700
		F.DO OSCILL.	
		CAMBI	500
PROFITTI E PERDITE			
PERDITE (PRES.)			
SU CAMBI	1.100		

Osserviamo che per realizzare compiutamente il principio di prudenza è necessario tenere separate le differenze negative di traduzione dalle positive e non dovrebbe tra queste essere attuata alcuna compensazione.

Supponiamo che l'impresa abbia due crediti di 1 \$ ciascuno ai cambi storici indicati in col. [2] della seguente tabella:

Credito [1]	Cambio storico [2]	Cambio 31/11 [3]	Differ. di cambio [4]
1 \$	1.900	1.950	+ 50
1 \$	2.000	1.950	- 50
	3.900	3.900	0

Il principio di prudenza impone di iscrivere la perdita non realizzata su cambi del secondo credito nel conto Profitti e Perdite ma di non accogliere in tale conto l'utile sul primo credito in quanto non realizzato.

Non sarebbe «prudente» compensare la perdita sul secondo credito con la differenza positiva sul primo.

Per tale motivo, la procedura analitica di calcolo delle differenze di traduzione (*line by line basis*), indicata al paragrafo precedente, risulta la più adeguata in quanto consente l'applicazione corretta del principio di prudenza.

10. Le norme del codice civile

Il codice civile non prevede una disciplina specifica per il trattamento dei valori in valuta.

Analizzando le norme relative al bilancio delle società per azioni è possibile, tuttavia, osservare che:

a) l'art. 2424 (*Contenuto del bilancio*) non contempla una particolare riclassificazione dei debiti e dei crediti in valuta; potranno, quindi, lecitamente, essere esposti insieme con gli altri valori numerari e finanziari della stessa specie (crediti verso la clientela, crediti verso le banche, debiti verso fornitori);

b) i debiti ed i crediti in valuta verso società controllate e collegate dovranno essere comunque accolti in classi autonome distinte da quelle dei crediti e dei debiti verso terzi (art. 2424, n. 13) dell'attivo e n. 9) del passivo);

c) l'art. 2425 (*Criteri di valutazione*) non prevede alcuna specifica disposizione per la valutazione di fine periodo dei debiti e dei crediti in moneta estera né dei correlati componenti di reddito; per questi ultimi, nel silenzio della norma, sembra del tutto lecito che i costi o i ricavi derivanti da operazioni con l'estero siano accolti in bilancio (nello Stato Patrimoniale o nel conto Profitti e Perdite) al valore *nominale* derivante dalla traduzione attuata al cambio storico, cioè all'«epoca» della competenza temporale;

d) poiché l'art. 2425 al punto 6) dispone che «i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione» sembra lecito interpretare questa disposizione — estendendola anche ai debiti (che, per simmetria, dovrebbero essere valutati secondo il *presumibile valore di estinzione*) — nel senso che non solo i debiti ed i crediti in valuta dovrebbero essere riespressi al cambio del 31/12, ma per tali valori sarebbe ammissibile la creazione di opportuni *fondi rischi* per presunte oscillazioni *sfavorevoli* dei cambi, i quali potrebbero essere esposti in Stato Patrimoniale al n. 4 del passivo (art. 2424);

e) l'art. 2425 bis (*Contenuto del conto dei profitti e delle perdite*) impone di esporre nelle «perdite», al n. 15), le minusvalenze da valutazione mentre tra i «profitti», al n. 10), richiede l'indicazione delle sole plusvalenze realizzate; da ciò deriva che mentre gli utili e le perdite su cambi realizzati *durante* il periodo amministrativo saranno accolti quali normali componenti positivi e negativi straordinari di reddito (n. 12) dei «profitti» e n. 16) delle «perdite» solo le differenze di cambio negative presunte, determinate a fine periodo dovrebbero essere incluse nel conto Profitti e Perdite; in ossequio al principio di prudenza, le differenze positive presunte di cambio non sarebbero invece da considerare componenti positivi di reddito;

f) ricordiamo, infine, che gli *amministratori* nella relazione al bilancio, ai sensi dell'art. 2429 bis, dovrebbero indicare:

- 1) i criteri seguiti nella valutazione dei beni acquisiti all'estero (n. 1),
- 2) i criteri seguiti nella valutazione dei debiti e dei crediti in valuta (n. 1) e, conseguentemente, la procedura seguita nella traduzione al cambio di fine periodo;
- 3) la composizione dei crediti e dei debiti in valuta e le variazioni rispetto al precedente esercizio (n. 3),
- 4) il trattamento delle differenze presunte di cambio specie se capitalizzate nel valore di qualche elemento dell'attivo (n. 6), per analogia (su tale aspetto si veda il successivo par. 12);

g) analoghe indicazioni dovranno essere contenute nella relazione del collegio sindacale ai sensi del congiunto disposto degli artt. 2432 e 2403, 1° comma e 4° comma.

11. La IV Direttiva CEE

Anche la IV Direttiva CEE non disciplina esplicitamente il trattamento dei valori in valuta. Occorre, tuttavia, osservare che:

a) l'art. 43 (che prevede il *Contenuto dell'allegato*) al n. 1), nell'imporre l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, così prescrive: «*Per gli elementi contenuti nei conti annuali che sono o che erano all'origine espressi in valuta straniera devono essere indicate le basi di conversione utilizzate per la loro espressione in moneta locale*»;

b) l'art. 39 (che disciplina la *valutazione degli elementi dell'attivo circolante*) prevede che le attività correnti, quindi anche i crediti commerciali in valuta, siano sottoposti a *rettifiche di valore* «*per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio*»; la nozione di «*rettifica di valore*» è definita dall'art. 19 che così recita: «*Le rettifiche di valore comprendono tutte le correzioni destinate a tenere conto della svalutazione, definitiva o no, degli elementi del patrimonio, rilevata alla data di chiusura del bilancio*»; da tali disposizioni si deduce che i crediti commerciali in valuta (e, per estensione, i debiti) dovrebbero essere rettificati al cambio di fine anno ma che solo le differenze negative di cambio dovrebbero concorrere alla formazione del risultato d'esercizio;

c) l'art. 33 (e ciò vale anche per i successivi articoli che statuiscono le strutture del conto Profitti e Perdite) prevede che le rettifiche di valore dell'attivo circolante siano accolte in autonoma voce nel conto Profitti e Perdite; sono altresì previste le voci «*Proventi straordinari*» e «*Oneri straordinari*» nelle quali, ai sensi dell'art. 29 «*... devono figurare i proventi e gli oneri non derivanti dalle*

attività ordinarie della società»; è lasciato, quindi, ampio margine all'amministratore per iscrivere gli *utili e le perdite su cambi* sia quelli realizzati sia quelli presunti di fine periodo;

d) l'art. 31, nell'elencare i *principi generali di valutazione*, pone due importanti regole: il principio della prudenza e quello della valutazione separata delle attività e delle passività;

e) per il principio di *prudenza* (art. 31, b): «*a.a) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio*»;

b.b.) *occorre tenere conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione*»; ciò implica che mentre gli utili e le perdite su cambi realizzate nel corso del periodo sono normalmente iscrivibili nel conto Profitti e Perdite, solo le differenze negative di cambio presunte al 31/12 saranno iscritte quali componenti negativi di reddito;

f) per il principio della valutazione separata (art. 31, e): «*gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente*»; per il fatto che si menzionano non solo «*le voci*» ma «*gli elementi delle voci*» che compongono l'attivo ed il passivo, consegue che la valutazione dei debiti e dei crediti in valuta, al 31/12, debba essere attuata secondo la procedura analitica (*line by line basis*).

12. L'IAS n. 21

L'International Accounting Standard n. 21 considera esplicitamente «*La contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi*» (7) e contempla distintamente due aspetti:

1) la contabilizzazione delle operazioni in valuta estera;

2) la conversione dei bilanci di «*entità*» e di «*gestioni*» estere, cioè di *società estere di gruppo* e di *filiali estere*, con contabilità autonoma.

Relativamente al primo aspetto, che direttamente ci interessa, è possibile osservare i seguenti punti (i par. citati sono quelli dell'IAS):

a) i valori delle operazioni in valuta devono essere tradotti al cambio del giorno dell'operazione (par. 24);

b) per ogni successiva variazione di cambio si quantifica una differenza di cambio (par. 7);

c) le differenze di cambio realizzate nel corso del periodo si iscrivono normalmente nel conto Pro-

(7) Le citazioni sono state tratte da G. TOMASIN, *I principi contabili internazionali*, IREO Venezia, 1983.

fitti e Perdite quali autonomi *utili e perdite su cambi*; in quanto tali, concorrono alla misurazione del reddito dell'esercizio (par. 27); a questa regola sono ammesse le due eccezioni seguenti;

d) la prima eccezione è consentita quando per la copertura del rischio di cambio (o per altri motivi) si accendono prestiti in valuta, correlati, ma di segno opposto, a quelli dei crediti e dei debiti di regolamento; è possibile, in questo caso, compensare gli utili e le perdite su cambi che si dovessero quantificare sulle operazioni correlate con quelli determinati sull'operazione principale (par. 20); così, se, per esempio, il 15/2 si attua una vendita con regolamento a 60 giorni per 10 \$ e il cambio del giorno è di 1.800, e, contemporaneamente, si ottiene, nello stesso giorno, un anticipo di 8 \$ per 60 giorni da una banca, a fronte di quel credito, è ovvio che il 15/4 si estingueranno contemporaneamente tanto il credito in \$ verso il cliente estero quanto il debito in \$ verso la banca. Qualunque sia il cambio del 15/4 si produrranno differenze di cambio di opposto segno (ma, nell'esempio, di diverso ammontare) che possono essere parzialmente compensate, evitando, così, la loro distinta esposizione in bilancio;

e) la seconda eccezione è ammessa (non è, tuttavia, imposta) quando «... una differenza di cambio si è verificata a seguito di una forte svalutazione o deprezzamento della valuta, contro la quale non esistano mezzi pratici di copertura, e che influisce sulle passività derivanti da recenti acquisizioni di attività fatturate in moneta estera...» (par. 11); in questa eventualità ... «la differenza è talvolta considerata come una rettifica di costo ed inclusa nel valore contabile dei corrispondenti elementi dell'attivo...»; si supponga, per esemplificare, che in data 26/5 sia stato acquistato un macchinario per 50.000 \$ con regolamento il 30/8; si traduce il costo al cambio di 1.600; il 30/8 il debito è estinto al cambio di 2.000; in questa ipotesi, il costo del macchinario da iscrivere in Stato Patrimoniale non è quello, nominale, di lire 80.000.000 (50.000 \$ moltiplicato per 1.600) derivante dalla traduzione al cambio storico, ma sale a 100.000.000 in quanto si capitalizza la perdita di cambio di 20.000.000 (50.000 \$ per 400) manifestatasi a seguito dell'estinzione del debito estero al cambio di 2.000; occorre, però, in ogni caso, verificare che il valore rettificato dell'attività non ecceda il valore ad essa economicamente attribuibile (par. 11 e par. 31);

f) relativamente ai debiti ed ai crediti in valuta ancora accessi *a fine periodo*, l'IAS n. 21 impone la traduzione al cambio di chiusura (par. 25); per il principio di prudenza, le differenze di cambio presunte devono essere accolte nel conto Profitti e Perdite solo se negative (par. 9);

g) alla regola precedente è ammessa eccezione; se per cautelarsi contro il rischio di cambio si negozia un *cambio a termine*, la differenza tra la tra-

duzione al cambio a vista e quella al cambio a termine rappresenta un componente economico da riconoscersi al reddito *nel corso della durata del contratto* (par. 26); così se un credito di 1.000 sterline, sorto il 15/10/85 e scadente il 28/6/86, al 31/12/85 appare contabilizzato al cambio storico di 3.050 e si è negoziato un cambio a termine di 2.980, *nel corso del contratto* a termine si produce una perdita *certa* su cambi di 70.000 $((3.050-2.980) \times 1.000)$; tale perdita deve essere ripartita in due quote; la prima, di 21.220, proporzionale al periodo 15/10/85-31/12/85, deve concorrere al reddito del 1985; la seconda, di 48.780, proporzionale al periodo 1/1/86-28/6/86, confluirà nel conto Profitti e Perdite del 1986; per realizzare la distribuzione della perdita sono possibili diverse procedure, tra le quali le seguenti risultano particolarmente semplici:

1) ridurre l'importo del credito estero espresso al cambio storico (3.050) dell'ammontare della perdita da imputare all'esercizio, con la scrittura:

[20]	31/12		
PERDITA	a	CREDITI	21.220
SU CAMBI		ESTERI	
come da computo...			

A seguito di tale scrittura il credito estero sarà iscritto nello Stato Patrimoniale al valore di 3.028.780 (3.050.000 - 21.220); nel periodo 1986, all'atto dell'incasso delle 1000 sterline, si attua la cessione della valuta al cambio di 2.980; si realizzerà, quindi, l'importo di 2.980.000 a fronte del credito estero valutato 3.028.780, con conseguente perdita di sole 48.780; la scrittura sarà:

[21]	28/6/86		
diversi	a	CREDITI	3.028.780
		ESTERI	
per incasso e cessione divisa			
BANCHE		2.980.000	
PERDITA SU CAMBI		48.780	

2) valutare il credito direttamente al cambio a termine rilevando immediatamente la perdita su cambi; occorre, però, contemporaneamente riscontare la quota di perdita di competenza del 1986; la scrittura sarebbe:

[22]	31/12		
diversi	a	CREDITI	70.000
		ESTERI	
per valutazione crediti esteri			
PERDITA SU CAMBI			
(quota del 1985)		21.220	
RISCONTO ATTIVO			
(quota del 1986)		48.780	

Nel successivo esercizio, il risconto attivo deve essere stornato a conto Profitti e Perdite con la scrittura:

[23]	1/1		
PERDITA SU	a	RISCONTO	48.780
CAMBI		ATTIVO	
per giorisconto del primo conto			

h) nelle ipotesi di cui al punto f), l'IAS n. 21 prevede, però, anche la possibilità di valutare i debiti ed i crediti in valuta a breve scadenza direttamente al cambio a termine negoziato (par. 26); in questo caso l'intera perdita (o utile) su cambi sarebbe accolta nel conto Profitti e Perdite dell'anno in chiusura.

13. Le variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio. L'IAS n. 10

L'art. 2429 bis, al termine del 1° comma, stabilisce che l'amministratore debba indicare nella sua relazione al bilancio «i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio».

Occorre, ora, decidere se una variazione nei cambi, avvenuta tra la data di chiusura e la data di approvazione del bilancio, che abbia comportato notevoli perdite su cambi per debiti e crediti in valuta regolati in tale periodo, o che lasci anche solo prevedere perdite di cambio sui valori in valuta sorti nel precedente esercizio ma ancora in essere alla data di approvazione del bilancio, possa costituire un fatto di rilievo tale da richiedere una specifica menzione da parte degli amministratori.

La risposta, a mio giudizio, non può che essere affermativa anche se occorre, di volta in volta, decidere quale sia la percentuale di variazione da ritenersi «di rilievo». Probabilmente una variazione del cambio del dollaro da 2.000 a 1.990 in presenza di crediti esteri di importo esiguo non sarà considerata di rilievo mentre sarà menzionata una variazione da 2.000 a 1.700. Per giudicare se una modificazione nei cambi sia di entità «rilevante» bisognerebbe, comunque, tenere conto non solo della percentuale di variazione del cambio ma anche del volume relativo dei debiti e dei crediti in moneta estera rispetto ai debiti ed ai crediti totali e, soprattutto, dell'ammontare delle perdite su cambi che tale variazione ha prodotto.

Sarebbe, quindi, opportuno che l'amministratore non solo menzionasse nella relazione tale fatto di rilievo ma indicasse, altresì, l'incidenza economica sui risultati del successivo esercizio, onde consentire agli azionisti di deliberare sull'accantonamento di eventuali riserve volontarie di utili.

Occorre, però, anche chiedersi se, in presenza di un'accertata variazione sfavorevole nei cambi — prodottasi (quindi nota) tra la data di chiusura e quella di approvazione — non sia necessario — oltre che farne menzione della variazione — procedere ad una *effettiva svalutazione* dei debiti e dei crediti in moneta estera, onde anticipare, per prudenza, all'esercizio in chiusura le perdite di cambio prodotte dal regolamento di quei valori. Si supponga, per esempio, che al 31/12/85 vi sia un debito di 1.000 \$, valutato al cambio storico di 1.800; il cambio al 31/12 è sceso a 1.750; il debito è pagato in data 25/3/86 ed il cambio a quella data è salito a 1.950.

Come deve comportarsi l'amministratore? Deve iscrivere in bilancio il debito al cambio del 31/12/85, per 1.750.000, creando una differenza *presunta* positiva di cambio di 50.000 e computare nel nuovo esercizio la perdita *effettiva* di cambio, pari a 200.000 (1.750.000, valore del debito in bilancio meno 1.950.000, valore pagato effettivamente al 25/3)? O non deve, piuttosto, già nel bilancio al 31/12/85 valutare il debito a 1.950.000 lire evidenziando ed accogliendo nel conto Profitti e Perdite una perdita presunta di 150.000 (1.950.000, valore del debito in bilancio al cambio del 15/3, meno 1.800.000, valore al cambio storico)?

La risposta all'interrogativo non appare immediata, anche per il fatto che il principio di prudenza, prescritto dall'art. 31 della IV Direttiva (par. 11) impone di accogliere in esercizio anche le *perdite presunte* delle quali sia noto il verificarsi nel successivo periodo.

Occorre, tuttavia, rifarsi a quanto previsto dall'IAS n. 10 che ai paragrafi 20 e 21 così recita:

«20. Devono essere apportate rettifiche alle attività ed alle passività per eventi che intervengono dopo la data di chiusura dell'esercizio, che comportano ulteriori informazioni al fine di determinare gli importi relativi a situazioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, possono essere effettuate rettifiche in relazione ad una perdita su un credito verso un cliente, confermata dal fallimento del cliente stesso dopo la chiusura dell'esercizio in esame.

21. Non sono invece considerate corrette le rettifiche alle attività ed alle passività per eventi che sono intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, se tali eventi non si riferiscono a situazioni in essere alla data di chiusura stessa. Un esempio è costituito dalla flessione del valore di mercato di una partecipazione la quale si verifichi fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui viene autorizzata la divulgazione del bilancio. La flessione del valore di mercato normalmente non si riferisce alla situazione della partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio, ma riflette circostanze che si sono verificate in un periodo successivo. Tuttavia vengono di solito fornite notizie su eventi che si sono verificati in periodi successivi se rappresentano variazioni straordinarie della situazione delle attività e delle passività alla data di chiusura dell'esercizio; per esempio, la distruzione di un importante impianto di produzione, causata da un incendio verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio».

Da queste citazioni sembra di potere interpretare che una variazione sfavorevole dei cambi, verificatasi dopo la chiusura dell'esercizio, debba essere semplicemente menzionata nella relazione degli amministratori non potendo essa giustificare rivalutazioni dei debiti e dei crediti esteri, anche se l'amministratore potrebbe a giusto titolo propor-

re accantonamenti suppletivi di riserve in fase di destinazione del reddito.

14. La normativa fiscale attuale

La disciplina fiscale delle operazioni con l'estero — per il calcolo delle imposte sui redditi — può essere così compendiata:

a) ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 29/9/73 n. 597, i costi ed i ricavi in valuta estera devono essere convertiti al cambio del giorno in cui i componenti di reddito sono prodotti o a quello del giorno antecedente più prossimo: «b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo»;

b) il giorno in cui si considerano conseguiti i ricavi ed i costi è quello specificato dagli artt. 53, 3° comma, e 56 del D.P.R. 597:

c) le differenze di cambio sono da considerarsi plus o minusvalenze, da accogliersi tra i componenti di reddito nel momento in cui sono realizzate;

d) il 1° comma dell'art. 74 così dispone: «I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa e il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono computati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni»; per questo, le perdite presunte a fine periodo sui debiti e sui crediti in valuta non sono ammesse in deduzione, ancorché iscritte nel conto Profitti e Perdite; anche eventuali accantonamenti a fondi oscillazione cambi (per rettificare indirettamente i debiti ed i crediti esteri, come indicato al par. 7) non sono perciò deducibili; le perdite presunte iscritte nel bilancio di un dato esercizio saranno, tuttavia, deducibili nell'esercizio in cui si produrranno le perdite effettive a seguito del concreto regolamento delle partite con l'estero; così, se un'impresa, per il principio della prudenza, avesse iscritto nel conto economico perdite presunte su cambi per 100, presentando un utile netto di 350, dovrebbe necessariamente recuperare a tassazione la perdita presunta, nel mod. 760/A, come segue:

Utile netto	350
<i>Rettifiche in aumento</i>	
(rigo 19) Costi ed oneri di competenza di altri esercizi	100
totale Reddito d'impresa	450

Nel successivo periodo, supposto un bilancio con utile netto di 600, si applica il terzo comma del citato art. 74 che così recita: «I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risulta-

no imputati al conto dei profitti e delle perdite legate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti». Si può procedere, allora, al calcolo seguente:

Utile netto	600
<i>Rettifiche in diminuzione</i>	
(rigo 23) Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza	100
totale Reddito d'impresa	500

e) a fini IRPEG, l'art. 12 del D.P.R. 29/9/73, n. 598, prevede, invece, l'imponibilità delle differenze positive presunte su cambi iscritte in bilancio, indipendentemente dalla loro realizzazione.

A conferma della procedura delineata riteniamo opportuno riportare, tra le molte, le risoluzioni 9/1601 del 1/9/76 e 9/260 del 20/4/79.

Risoluzione 9/1601 del 1° settembre 1976 (Min. Fin., Dir. Gen. Imposte)

«Un professionista ha chiesto di conoscere i criteri fiscali di contabilizzazione degli acquisti e delle vendite in valuta estera.

Il suddetto professionista ha fatto presente che esistono al riguardo due opinioni contrastanti:

a) secondo alcuni, i quali non riscontrano incompatibilità tra la legge fiscale e quella civile, le operazioni in valuta estera dovrebbero essere contabilizzate al cambio del pagamento quando saldate nel corso dell'esercizio o all'ultimo cambio quando non ancora pagate;

b) secondo altri, invece, dovrebbe operarsi una doppia valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera, una valida agli effetti fiscali ed una agli effetti civili, nella considerazione che le norme tributarie non coincidono con quelle di diritto comune. Secondo quest'ultima tesi le fatture attive e passive in valuta estera dovrebbero essere contabilizzate al cambio della giornata nella quale l'operazione è effettuata, indipendentemente dal cambio del giorno di pagamento e dall'ultimo cambio dell'esercizio e cioè, per un acquisto in valuta estera, il cambio di contabilizzazione dovrebbe essere quello riportato nella bolla doganale. Una variante a tale interpretazione prevede che le fatture attive e passive in valuta estera dovrebbero essere valutate al cambio di cui sopra qualora non ancora pagate nel corso dell'esercizio.

Tanto premesso il menzionato professionista ha chiesto il parere di questo Ministero sulla questione.

Al riguardo la scrivente deve preliminarmente osservare che il quesito va risolto sulla base dei principi fissati dagli artt. 9, 53 e 56 del D.P.R. n. 597.

Il citato art. 9, secondo comma, lettera b) del D.P.R. n. 597 ha stabilito il criterio che i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera devono essere valutati:

1) secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti;

2) oppure secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito;

3) in mancanza, secondo il cambio antecedente più prossimo.

Ciò precisato, la scrivente osserva che ai fini della determinazione del reddito d'impresa occorre fare riferimento ai principi fissati dagli artt. 53 e 56 del D.P.R. n. 597, i quali precisano in maniera rigorosa i criteri per l'individuazione del momento nel quale i corrispettivi devono essere considerati conseguiti ed i costi sostenuti.

Per le cessioni di beni mobili si ha riguardo alla data della consegna o della spedizione oppure, se posteriore, a quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale; per le cessioni di beni immobili alla data del trasferimento della proprietà indipendentemente dal momento della consegna; per le prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni stesse risultano ultimate o, se dipendenti da contratti di locazioni, mutuo, assicurazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi stessi.

Dal combinato disposto delle citate norme si può, pertanto, affermare che la valutazione dei ricavi e dei costi in valuta estera deve essere effettuata, agli effetti fiscali, al cambio del giorno in cui gli stessi acquistano rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa secondo i criteri innanzi evidenziati oppure al cambio del giorno antecedente più prossimo.

Va, infine, osservato che per quanto riguarda i crediti ed i debiti in valuta estera — per la cui valutazione dovrà farsi riferimento ai criteri innanzi detti — le eventuali minusvalenze dei crediti e plusvalenze dei debiti derivanti da oscillazioni di cambi avranno effetto fiscale nel periodo d'imposta in cui si verifica il realizzo del credito o l'estinzione del debito».

Risoluzione 9/260 del 20 aprile 1979 (Min. Fin., Dir. Gen. Imposte)

«Un professionista ha posto quesito in maniera di contabilizzazione di interessi passivi e di perdita per oscillazione cambi.

In particolare, prospetta il caso di una Società armatoriale che, avendo acquistato all'estero una nave, si è impegnata al pagamento frazionato in valuta estera ed a riconoscere nella stessa valuta gli interessi commerciali e moratori eventualmente spettanti.

Ciò premesso il Professionista chiede di conoscere se ad avviso di questa Amministrazione e nella ipotesi — peraltro verificatasi — di un mancato pagamento parziale che travalica i confini dell'esercizio, sia ammissibile una procedura contabile che tenga conto del costo presunto di pertinenza dell'esercizio per interessi commerciali e moratori e per presunta perdita dovuta ad oscillazione del cambio.

In merito si rileva che, vertendosi in materia di determinazione di costi d'esercizio, la pertinenza di essi trova, nella norma fiscale, un preciso limite nel primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 secondo cui «i costi ed oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo nel qual caso sono imputati al reddito del periodo di imposta in cui si verificano tali condizioni».

Pertanto, fermo restando il principio stabilito dal secondo comma, lettera b), dell'art. 9 del D.P.R. 597/1973 per quanto concerne il corrispettivo, i proventi, le spese e gli oneri nascenti al momento della stesura del con-

tratto, è da ritenere che l'eventuale incremento del debito derivante dall'onere accessorio conseguente al mancato pagamento alla scadenza convenuta e per effetto della oscillazione del cambio, può produrre effetti fiscali solamente nel periodo d'imposta in cui tale onere accessorio acquista la possibilità di essere determinato in modo oggettivo. Si ritiene, pertanto, che la norma di carattere generale stabilita dall'art. 74 pone una condizione — la determinabilità in modo oggettivo — che la natura propria del debito non fa verificare. La deroga, quindi, al principio della competenza si deve alla necessaria conseguenza della indeterminabilità oggettiva dell'onere. Infatti, solamente al momento del pagamento la Società interessata potrà valutare, al cambio del giorno, il contro-valore in lire italiane della quota di ammortamento del debito ed il relativo onere accessorio. Potrà, pertanto, la Società considerare certo e definito il costo di cui trattasi, misurato, peraltro, in termini di moneta nazionale dalla differenza tra la rata originaria di ammortamento del debito e il costo effettivo di tale parziale estinzione, solamente al momento dell'effettivo pagamento, a nulla rilevando, perciò, che i caratteri della certezza, della liquidità e delle esigibilità si erano evidenziati al momento della scadenza della rata».

15. La disciplina prevista dal Testo Unico

Nella Bozza di Testo Unico delle imposte sui redditi è accolta un'importante norma innovativa: l'art. 72 del T.U., infatti, prevede espressamente la deducibilità di «accantonamenti per rischi di cambio». Tale articolo così recita:

Art. 72

(Accantonamenti per rischi di cambio)

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo, e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al precedente comma è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 56.

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui al primo, secondo e terzo comma i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso ante-

S
P
E
C
I
A
L
E

riormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti.

Poiché la norma ha carattere fiscale e, come dimostrabile, non intacca i criteri contabili e civilistici di rilevazione, ritengo opportuno limitarmi a qualche breve cenno.

Dalla lettura del primo comma appare immediatamente che il legislatore fiscale ha previsto la determinazione sintetica delle differenze presunte di cambio (*portfolio basis*); il cambio di conversione dei debiti e dei crediti in valuta non è però il cambio di fine anno ma il *cambio medio* dell'ultimo mese del periodo d'imposta.

Si suppongono i seguenti valori:

Valori	Conversione al cambio storico	Conversione al cambio dell'ultimo mese
CREDITI	+ 1.000	+ 1.050
DEBITI	- 600	- 680
	+ 400	+ 370

Ai sensi del 1° comma, l'ammontare massimo dell'accantonamento deducibile è pari alla differenza:

+ saldo Crediti/Debiti al cambio ultimo mese	+ 370
- saldo Crediti/Debiti al cambio storico	- 400
deduzione massima ammessa	- 30

Se i valori di conversione al cambio dell'ultimo mese superassero l'importo di 400 nessuna deduzione sarebbe ammessa.

Giusto il principio dell'autonomia delle valutazioni di bilancio rispetto a quelle fiscali e in conseguenza della libertà di forma del bilancio (8), l'ammontare determinato con la procedura indicata dovrebbe essere *deducibile indipendentemente dai criteri seguiti per la rilevazione delle differenze di cambio e per la rivalutazione dei debiti e dei crediti in moneta estera, purché la differenza risulti iscritta in bilancio* in qualche forma contabilmente corretta; non è necessario, pertanto, che il contabile accenda alcun FONDO OSCILLAZIONE CAMBI né che attui un accantonamento esplicito nel conto Profitti e Perdite creando una voce corrispondente, purché il bilancio accolga già, in qualche forma, un componente negativo di reddito a tale titolo.

Consideriamo, a chiarimento, un semplice esempio. A fine esercizio siano accese le partite con l'estero indicate in fig. 3.

(8) Si veda l'articolo *Valutazioni di bilancio e fiscali*, pubblicato sul n. 2 di questa Rivista e l'articolo di G. MINNELLA: *Mod. 760. «Reddito d'impresa» Principio di competenza e iscrizione dei costi nel conto Profitti e Perdite*, pubblicato sul n. 3 di questa Rivista.

Si supponga che l'impresa presenti il seguente bilancio, redatto in ossequio al principio di prudenza con la procedura della valutazione analitica (*line by line basis*) di cui al par. 8.

STATO PATRIMONIALE	
...	...
CREDITI ESTERI 2.810.000	DEBITI ESTERI 2.730.000
	F.DO OSCILL.
	CAMBI 80.000

PROFITTI E PERDITE	
...	...
DIFF. NEG. CAMBIO (PRES).	100.000
Utile	10.000.000

Il conto DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO PRESUNTE accoglie, ovviamente, la somma della differenza negativa sul credito in \$ e quella sul debito in Marchi.

Il FONDO OSCILLAZIONE CAMBI, iscritto nel conto Stato Patrimoniale, espone, invece, le differenze di cambio positive presunte sul credito in Fr. Fr. e quelle sul debito in Lg.; supponiamo che il confronto tra i debiti ed i crediti rivalutati al cambio dell'ultimo mese e quelli al cambio storico sia sulla base dei seguenti valori:

Valori	Cambio storico	Cambio dell'ultimo mese
CREDITI	+ 2.800.000	+ 2.790.000
DEBITI	- 2.700.000	- 2.710.000
Diff. C/D	+ 100.000	+ 80.000

L'ammontare massimo deducibile per perdita presunta su cambi è, perciò, di sole 20.000; poiché nel conto Profitti e Perdite è accolta una perdita presunta di 100.000 è necessario attuare un recupero di 80.000 nel mod. 760/A.

Utile netto	10.000.000
Variazioni in aumento (rigo 19, o presumibilmente un nuovo rigo oggi non previsto):	80.000
totale Reddito d'impresa	10.080.000

Per dare dimostrazione del calcolo sarebbe opportuno allegare alla dichiarazione dei redditi lo *speciale prospetto* previsto dagli articoli 3 e 5 (3° comma) del D.P.R. 29/9/73, n. 600, nel quale potrebbero essere accolte le seguenti indicazioni:

SPECIALE PROSPETTO ALLEGATO	
Differenze negative presunte iscritte nel conto profitti e perdite	100.000
Ammontare deducibile come da calcolo seguente (segue un prospetto analogo a quello presentato nel testo)	20.000
Quota recuperata a tassazione e riportata al rigo 19 (o nuovo rigo) del Mod. 760/A	80.000

A migliore chiarimento, supponiamo che l'impresa abbia iscritto in bilancio le differenze di cambio determinate con il procedimento sintetico per totali crediti e debiti (Credit/Debit basis):

STATO PATRIMONIALE	
...	...
CREDITI ESTERI 2.810.000	DEBITI ESTERI 2.730.000
	F.DO OSCILL.
	CAMBI 10.000
PROFITTI E PERDITE	
...	
PERDITE PRES. SU CAMBI 30.000	

In questa ipotesi sarebbe stato necessario un recupero di sole 10.000.

Fig. 3 - L'at. 72 del T.U.

Valori	Valutazione al cambio storico	Valutazione al cambio 31/12	Differenze di traduzione
CREDITO IN \$	2.000.000	1.950.000	- 50.000
CREDITO IN Fr. Fr.	800.000	860.000	+ 60.000
totale crediti	2.800.000	2.810.000	
DEBITO IN Marchi	1.700.000	1.750.000	- 50.000
DEBITO IN Lg.	1.000.000	980.000	+ 20.000
totale debiti	2.700.000	2.730.000	

IN BREVE

Copertura perdita con plusvalutazioni

Non è lecito iscrivere in bilancio immobilizzazioni immateriali fittizie e l'avviamento al solo scopo di ridurre la perdita d'esercizio (appello Milano, 29 marzo 1974 - Confalonieri c. Soc. Rudi e Pont).

(omissis).

Nella relazione del Collegio sindacale leggesi che la «perdita di lire 31.288.090» non dava luogo ai provvedimenti di cui all'art. 2446 Codice civile in quanto, in esecuzione della deliberazione straordinaria del 7 ottobre 1968, è stato «eseguito l'aumento da 70 a 100 milioni» (*rectius*: eseguito, invece, il versamento dell'ultima rata di 30 milioni, a copertura dell'aumento di capitale da 5 a 100 milioni disposto il precedente 9 ottobre 1968) «con corrispondente ingresso di lire 30.000.000 nelle casse sociali».

L'imprecisione, a dir poco, di tale relazione, che si è cercato di lumeggiare con le note in parentesi, si spiegano sulla constatazione che poi il bilancio *contra legem* è

impostato, malgrado l'esistenza di capitale statutario di 100 milioni, sulla minor cifra di 70 milioni di capitale. E ciò al fine di contenere la perdita apparente di esercizio in limiti accettabili.

Rettificata tale impostazione *contra legem*, la perdita di esercizio sale da lire 31.288.090 a lire 61.288.090. E non basta. A quest'ultima cifra deve aggiungersi quella di lire 70.980.200, pari alla sommatoria delle poste attive, giustificate in bilancio per studi e progetti in corso, per studi e progetti ultimati e avviamento commerciale (che, si noti, non risulta pagato: art. 2427).

Poste immateriali, la cui legittimità fu rilevata genericamente in sentenza. Preme anche di precisare trattarsi di poste contrarie anche al principio di verità del bilancio (art. 2423 Codice civile), per assoluta inconsistency patrimoniale.

(omissis).